

LA PROPOSTA DI LEGGE A FIRMA DEL MINISTRO BEATRICE LORENZIN

Fecondazione eterologa, anonimato del donatore in primis

Diritto all'anonimato del donatore prima di tutto. Nei casi di fecondazione eterologa, infatti, l'accesso alle informazioni sanitarie e del patrimonio genetico del soggetto coinvolto può essere effettuato solo in caso di gravi e comprovati motivi attinenti alla salute dell'embrione formato o del nato. Tale accesso, però, potrà essere effettuato solo dal medico responsabile di una struttura ospedaliera pubblica che abbia precedentemente attestato l'esistenza di un pericolo per lo stato di salute del nato o dell'embrione. Il tutto, ferma restando la necessità di sottoscrizione da parte del donatore di un apposito consenso informato all'interno del quale dovrà essere espli-

citata chiaramente la possibilità di essere ricontattato. Queste alcune delle misure contenute nella proposta di legge in materia di fecondazione eterologa che il ministro della salute, **Beatrice Lorenzin**, ha sottoposto al vaglio del Consiglio dei ministri dell'8 agosto scorso,

al termine del quale lo stesso ministro ha reso noto che «il riordino

della disciplina dovrà passare attraverso il classico iter parlamentare e non attraverso decreto legge». Un impianto, quello previsto nella proposta, che poggia su quattro colonne portanti: il recepimento di parte della direttiva 2006/17/CEE (prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani), la regola della gratuità e volontarietà della donazione di cellule riproduttive, il principio di anonimato del donatore e l'introduzione di un limite alle nascite del medesimo donatore. In particolare, per quel che attiene al diritto all'anonimato del donatore, la proposta di legge prevede una tutela piena del soggetto che, attraverso la firma di apposito consenso informato, in modo volontario e gratuito, presta il proprio materiale genetico. Diritto, quello all'anonimato che trova un limite solo in caso di gravi rischi per la salute del nato o dell'embrione formato. Solo in questi specifici casi, infatti,

previa certificazione di una struttura ospedaliera pubblica, potranno essere rese note le informazioni relative al patrimonio genetico e alle condizioni sanitarie del donatore. Tali informazioni, però, per quel che si può evincere dal testo della norma, non comporteranno in alcun caso il contatto tra la famiglia del nato o dell'embrione e il donatore. A fare da tramite, infatti, sarà sempre e solo la struttura sanitaria per mezzo dello stesso medico che ha certificato le condizioni di salute del nato o dell'embrione a seguito delle quali si è reso necessario contattare il donatore. Affidato, infine, alla famiglia il compito di informare il nato delle modalità del suo concepimento.

Beatrice Migliorini

©Riproduzione riservata

